

## COMUNE DI RIMINI

### CONVENZIONE CON LA DOTTORESSA DANIELA MARCHETTI DI RICCIONE (RN) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI ECONOMICI FINANZIARI DEI PROJECT FINANCING, CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO INTEGRATO CON UN AREA DESTINATA ALLO SPORT DEI MOTORI NELL'EX AREA GHIGI.

L'anno 2008 (Duemilaotto) addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella Residenza Comunale sita in Rimini, piazza Cavour n. 27, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Il Sig. TOTTI Ing. MASSIMO, il quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Direttore Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del COMUNE DI RIMINI, C. F. 00 304 260 409, di seguito denominato COMMITTENTE,

E

La Sig.ra MARCHETTI Dott.ssa DANIELA nata a Riccione il 21.3.1978 ed ivi residente in via Taranto n. 7, c. f. MRC DNL 78C61 H274I, di seguito denominato AFFIDATARIO,

PREMESSO:

- che l'ex Area Chigi di proprietà Comunale è stata oggetto di studio di fattibilità per la realizzazione di un centro sportivo per il gioco del calcio presentato da una società proponente;
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere oltre che alla realizzazione di un centro sportivo per il gioco del calcio integrato con un'area destinata allo sport dei motori attraverso lo strumento del project financing;
- che lo strumento del project financing richiede la predisposizione di elaborati economici finanziari;
- che la predisposizione di tali elaborati richiede una specifica professionalità in materia;
- che l'AFFIDATARIO ha un curriculum vitae adeguato ed idoneo a soddisfare le esigenze e le necessità di questa Amministrazione;
- che l'AFFIDATARIO ha dichiarato di accettare l'incarico in questione ed ha altresì dichiarato, di non aver rapporti incompatibili e/o contenziosi in corso con l'Amministrazione o con altri Enti, né rapporti che siano in contrasto con l'incarico da ricevere e di non trovarsi pertanto in alcuna delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico medesimo;
- che l'AFFIDATARIO ha dichiarato inoltre di essere prestatore d'opera occasionale;
- che l'AFFIDATARIO stesso ha altresì dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006, l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO**

L'AFFIDATARIO si impegna a fornire al COMMITTENTE lo svolgimento di attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla predisposizione di elaborati economici finanziari dei project financing, concernenti la realizzazione di un centro sportivo per il gioco del calcio integrato con un'area destinata allo sport dei motori nell'ex area Ghigi.

Le prestazioni in oggetto rientrano nella categoria dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Trattandosi di attività per le quali non si è in grado di stabilire preliminarmente la quantità e il relativo valore economico, vengono acquisite in economia mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e si procede mediante affidamento diretto ai sensi del comma 11 dello stesso articolo.

#### **ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Agli effetti di quanto disposto nel precedente articolo le prestazioni oggetto del presente atto riguardano:

- Studio di fattibilità del progetto
- Pianificazione finanziaria

- Ricavi
- Costi
- Piano economico;
- Piano dei Flussi di cassa e analisi dell'equilibrio economico-finanziario;
- criteri di valutazione del progetto

L'AFFIDATARIO si impegna a redigere una relazione specifica contenente il piano economico – finanziario e gli indicatori che ne dimostrano la fattibilità, sulla base delle indicazioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Progettista dipendente della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente, che assume la responsabilità dell'atto.

Gli elaborati dovranno essere redatti con l'utilizzo di procedure informatizzate secondo la modulistica e gli standards in uso nel Comune di Rimini.

#### **ART. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI**

L'AFFIDATARIO si impegna a consegnare gli elaborati relativi alle prestazioni di cui all'art. 3 entro novanta (90) giorni dalla data dell'inizio dell'attività (prevista di durata complessiva di n. 195 ore) comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

In caso di mancato rispetto da parte dell'AFFIDATARIO dei tempi indicati dal Responsabile Unico di Procedimento, il COMMITTENTE applicherà una penale di Euro 25,00 (venticinque) per ogni giorno di ritardo.

#### **ART. 5 - COMPETENZE**

Per le attività indicate all'articolo 3 del presente atto viene riconosciuto all'AFFIDATARIO un compenso a vacanza calcolato in analogia a quanto previsto all'articolo 2 della vigente Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti ( Legge n. 143/1949 e successivi aggiornamenti) per un importo unitario di 56,81 Euro/ora.

Il corrispettivo viene calcolato con riferimento ad una durata complessiva delle attività di ore 195 (centonovantacinque)

All'AFFIDATARIO vengono riconosciute le spese in modo forfetario nella misura del 10%

Al compenso così determinato viene applicata la riduzione del 20% come previsto dalla Legge 26 aprile 1989 n. 155 secondo il seguente prospetto:

-a) 56,81 x 195 =	€ 11.077,95
-b) rimborso spese 10% (di "a")	€ 1.107,80
Sommano	€ 12.185,75
-c) sconto 20% (di "a")	€ 2.215,60
-d)	€ <b>9.970,15</b>
-e) ritenuta d'acconto 20% (di "d")	€ 1.994,03
Totale	€ <b>7.976,12</b>

#### **ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE**

Il COMMITTENTE mette a disposizione dell'AFFIDATARIO la documentazione in proprio possesso consistente fondamentalmente nei progetti di massima esistenti in riferimento ad ogni singolo intervento e lo stato di fatto dell'intervento completo in ogni sua parte.

Saranno a carico del Committente le indicazioni di carattere tecnico e progettuale necessarie alla esecuzione delle prestazioni previste.

#### **ART. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo verrà liquidato in due quote di cui la prima al raggiungimento del 50% delle ore stabilite all'art.5. del presente atto, con pagamento entro 45 giorni dalla data di ricevimento fattura, la seconda quota verrà liquidata alla conclusione delle ore stabilite all'art. 5 del presente atto, con pagamento entro 45 giorni alla data di ricevimento fattura.

#### **ART. 8 - DURATA DELL'INCARICO**

L'AFFIDATARIO avvia le attività di che trattasi fin dal momento della firma del presente atto.

Le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno terminate al momento della consegna degli elaborati, che sarà effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 4, ferma restando la completezza e l'eshaustività degli elaborati stessi.

Nel caso in cui siano ravvisate delle incompletezze o delle irregolarità negli elaborati prodotti dall'AFFIDATARIO, questi sarà tenuto a provvedere alla loro regolarizzazione entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data della specifica richiesta.

Qualora il suddetto termine decorra infruttuosamente, il COMMITTENTE si riserva di risolvere il contratto con soddisfazione dei danni eventualmente subiti, da conteggiarsi sulle competenze residue da corrispondere a saldo delle prestazioni.

#### **ART. 9 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente convenzione e che non fosse possibile risolvere di comune accordo, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudicherà in base a norme di diritto.

Il Collegio sarà composto da tre arbitri di cui due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Le spese di costituzione e funzionamento del Collegio Arbitrale saranno anticipate dalla parte attrice e graveranno sulla parte soccombente.

#### **ART. 10 – INCOMPATIBILITA'**

Per l'AFFIDATARIO dalla sottoscrizione del presente atto e fino alla sua conclusione, valgono tutte le cause di incompatibilità previste a riguardo della legislazione vigente.

L'AFFIDATARIO non dovrà avere conflitti di interesse in corso con il COMMITTENTE ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie sollevando sin da ora il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In relazione alla dichiarazione resa dall'AFFIDATARIO richiamata nella premessa del presente atto, egli si impegna a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità.

In tal caso il COMMITTENTE potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravii e richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti all'AFFIDATARIO resosi incompatibile all'incarico.

#### **ART. 11 - SPESE**

Le spese contrattuali, incluse le copie di contratto che venissero richieste dall'interessato, sono a carico dell'AFFIDATARIO.

Atto letto, approvato e sottoscritto

L'AFFIDATARIO  
Dott.ssa Daniela Marchetti

p. IL COMUNE DI RIMINI  
Il Direttore Ing. Massimo Totti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Cod. Civ. le parti dichiarano di aver preso visione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e di approvarli espressamente.

L'AFFIDATARIO  
Dott.ssa Daniela Marchetti

p. IL COMUNE DI RIMINI  
Il Direttore Ing. Massimo Totti